

## **DIRITTI E DOVERI DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

### **1. DOVERI E RESPONSABILITA'**

#### **Quali sono i doveri dell'amministratore di sostegno?**

Art. 410 c.c.: “ *Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti*”.

#### **Pertanto:**

- l'amministratore di sostegno deve rispettare le aspirazioni e i bisogni del beneficiario;
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere
- l'amministratore di sostegno deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso
- l'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l'amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni)
- l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (ad. Es. annualmente, semestralmente... in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario
- l'amministratore di sostegno deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico
- l'amministratore di sostegno non è tenuto alla redazione dell'inventario dei beni del beneficiario, ma ci sono Giudici Tutelari che, invece, ne richiedono, comunque, la compilazione.

#### **Doveri e responsabilità dell'AdS**

L'esame della responsabilità dell'Amministratore di Sostegno non può prescindere dall'individuare preliminarmente i compiti/poteri ed i relativi doveri.

I compiti/poteri dell'Amministratore di Sostegno sono stabiliti nel decreto di nomina del giudice tutelare, nonché nei successivi provvedimenti del giudice che intervengono - secondo le esigenze della persona - a ridisegnare ed aggiornare il raggio della misura di protezione.

I compiti/poteri dell'Amministratore di Sostegno possono essere di assistenza e/o di rappresentanza.

Più nel dettaglio, l'Amministratore di Sostegno assiste il beneficiario in tutti quegli atti in cui, secondo quanto indicato nel decreto di nomina, deve limitarsi ad affiancare il beneficiario, senza sostituirlo nel compimento dell'atto (necessario presupposto è che la disabilità del beneficiario non sia così invalidante sul piano di una cosciente manifestazione di volontà, ma tale da rendere opportuno e necessario il sostegno della sua volontà con l'accompagnamento dell'Amministratore di Sostegno).

Nel caso di poteri di rappresentanza, invece, l'Amministratore di Sostegno sostituirà il beneficiario, in quegli interventi specificamente indicati nel decreto di nomina. Il beneficiario non potrà quindi compiere l'operazione, poiché a provvedervi sarà necessariamente - e soltanto - l'Amministratore di Sostegno (necessario presupposto è che la disabilità del beneficiario sia tale da impedirgli di compiere in modo autonomo le azioni oggetto dell'intervento).

Nello scopo dell'amministrazione di sostegno, la cura della persona e la gestione patrimonio devono intendersi collegate e complementari, in una visione d'insieme delle esigenze personali e patrimoniali del beneficiario, che meglio realizza i suoi concreti interessi.

Tra i compiti che il Giudice tutelare può attribuire all'Amministratore di Sostegno con il decreto di nomina vi possono essere sia atti di natura personale che atti di natura patrimoniale.

Gli atti di natura personale riguardano le scelte che si collegano alla tutela della salute fisica e psichica e alla cura generale dell'individuo (ad es. la manifestazione del consenso informato ai fini medici) o coinvolgono i rapporti familiari e personali del beneficiario.

Gli atti di natura patrimoniale sono invece quelli che attengono al soddisfacimento e alla copertura di interessi di ordine reddituale-economico del beneficiario (ad es. il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione, la richiesta di indennità di accompagnamento).

### **In sintesi**

L'Amministratore di Sostegno deve:

- prestare giuramento: presupposto essenziale per l'assunzione dell'incarico
- redigere l'inventario dei beni quando il giudice lo richiede,
- informare il beneficiario circa gli atti da compiere, e il giudice in caso di dissenso con il beneficiario,
- farsi portavoce di ogni istanza nell'interesse del beneficiario, promuovendo l'intervento del giudice tutelare per la rimodulazione della misura di protezione,
- amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia e relazionare periodicamente sull'attività svolta e sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario,
- chiedere al giudice tutelare le autorizzazioni preventive per atti straordinari (es: acquistare beni, riscuotere capitali, cancellare ipoteche, accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni, promuovere giudizi, alienare beni ...)

### **Atti di natura personale**

Il Giudice tutelare può attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza anche esclusiva per il compimento di atti che attengono strettamente alla persona.

Finalità essenziale della misura di protezione è, in effetti, quella di consentire al soggetto debole il compimento di ogni atto della vita quotidiana - nel cui novero rientrano anche i momenti che toccano la sfera personale, come, per esempio, le scelte inerenti ai rapporti familiari.

Al tempo stesso va assicurata la protezione e l'assistenza che occorrono per evitare che iniziative

personali possano arrecare danno.

Alcuni esempi di atti personali: il potere di rappresentanza riguardo alle scelte in materia di separazione personale del beneficiario; il potere di rilasciare il consenso informato per le cure sanitarie; il potere di decidere sul luogo dove deve vivere; il potere di formulare e sottoscrivere, in nome e nell'interesse del beneficiario, domanda di divorzio congiunto; il potere di rinunciare ad un'eredità.

### **Atti di natura patrimoniale**

In generale, quando la persona non è in grado di gestire il denaro o è incline - a causa del suo stato di fragilità - a disperdere o a sperperare il proprio patrimonio, ponendo a repentaglio la propria sicurezza economica, il giudice tutelare può attribuire all'Amministratore di Sostegno poteri di rappresentanza esclusiva riguardo alla gestione del patrimonio, cui corrisponderà la limitazione della capacità di agire del beneficiario.

Rientrano in tali compiti il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione ed in generale la gestione del patrimonio e la copertura delle spese relative al beneficiario.

## **2. EFFETTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

Poiché lo scopo della misura di sostegno è quello di preservare, per quanto possibile, la capacità di agire della persona fragile, vi sono atti che il beneficiario continua a poter compiere in modo autonomo da solo "in ogni caso" (art. 409 c.c.), e cioè indipendentemente dalle eventuali indicazioni del decreto; si tratta degli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana, atti anche minimi, operazioni semplici, che chiunque è in grado, normalmente, di svolgere da solo, può continuare a compiere.

Gli atti che non sono quindi riservati alla gestione esclusiva dell'amministratore, rimarranno - tutti quanti - nella sfera di titolarità del beneficiario che continuerà a poterli compiere conservando per essi una piena capacità di agire.

A differenza dell'interdetto il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva intatta la propria capacità in ordine agli "atti personalissimi" dovendosi intendere - con tale espressione - le decisioni che coinvolgono gli "aspetti più intimi" della persona, compresi i sentimenti, le scelte religiose e morali, i momenti domestici. Qualche esempio: il matrimonio, le convenzioni matrimoniali, gli atti riguardanti la filiazione come il riconoscimento di un figlio naturale, o il disconoscimento del figlio legittimo, gli atti dispositivi dei propri beni come donazione, testamento, le scelte connesse alla separazione personale e al divorzio.

In questo, la condizione del beneficiario di amministrazione di sostegno si differenzia rispetto a quella dell'interdetto e dell'inabilitato e in ciò trova anche un limite la responsabilità dell'Amministratore di Sostegno, che non risponde degli atti che il beneficiario continua a poter compiere autonomamente.

### **Cosa accade nel caso di atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione delle previsioni del decreto di nomina emesso dal giudice tutelare?**

Art. 412 c.c.: *“Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono*

*essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Possono parimenti essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno”.*

**Pertanto:**

- amministratore di sostegno, pubblico ministero, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o in eccesso (quindi oltre, al di là) dei poteri conferiti dal giudice tutelare.
- Amministratore di sostegno, beneficiario, eredi del beneficiario, aventi causa del beneficiario possono, entro cinque anni dalla cessazione dell'amministrazione di sostegno, chiedere l'annullamento degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o delle previsioni contenute nel decreto di nomina.

**Responsabilità nei confronti del beneficiario**

La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno ha natura "contrattuale" in quanto i doveri riguardano un rapporto obbligatorio, che intercorre con il beneficiario in conseguenza della nomina del giudice tutelare.

Il canone generale e la modalità con cui l'Amministratore di Sostegno deve eseguire i propri compiti è la diligenza del buon padre di famiglia cioè la cura, l'attenzione e la perizia che può richiedersi ad un uomo medio.

La responsabilità dell'Amministratore di Sostegno è limitata agli atti e ai compiti delegati dal giudice tutelare, nei limiti individuati quindi dal decreto di nomina.

Ad esempio, l'Amministratore di Sostegno deve occuparsi della cura della persona solo se è previsto nel decreto di nomina e nei limiti previsti dal provvedimento e non può comprimere la volontà del beneficiario, salvo i casi di urgenza.

Se l'Amministratore di Sostegno compie, nell'adempimento della sua attività, atti dannosi, negligenti oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare o in contrasto con gli interessi del beneficiario, potrà essere ritenuto responsabile e chiamato a rispondere dei danni che siano, eventualmente, derivati al beneficiario.

Analogamente a quanto previsto per il tutore (art. 382 c.c.), l'Amministratore di Sostegno potrà quindi essere chiamato a rispondere dei danni che siano derivati al beneficiario per effetto di una grave e negligente violazione dei propri doveri.

L'Amministratore di Sostegno risponde sia civilmente per omissioni o cattiva gestione nei confronti del beneficiario, che penalmente qualora i suoi comportamenti abbiano anche rilievo penale.

**Responsabilità in violazione delle disposizioni del Giudice**

Per individuare le responsabilità dell'Amministratore di Sostegno è necessario partire dai compiti di assistenza o di rappresentanza che gli sono attribuiti col decreto di nomina.

L'atto posto in essere in eccesso di potere sarà annullabile su istanza dell'Amministratore di Sostegno stesso se si accorge a posteriori di aver posto in essere un atto non autorizzato, su istanza dell'Amministratore di Sostegno che gli subentra se ravvisa nell'attività precedente atti posti in essere in eccesso, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

L'atto posto in essere in assoluta carenza di potere sarà totalmente privo di efficacia.

L'atto posto in essere in violazione del decreto è annullabile.

Potrebbe determinare l'annullabilità dell'atto anche un conflitto di interessi con il beneficiario.

### **Responsabilità in violazione di disposizioni di legge**

L'autorizzazione dell'atto da compiere deve necessariamente precedere l'atto, non è ammessa né una autorizzazione tardiva né un avvallo o un'autorizzazione successiva.

Nel caso di difformità sostanziale dell'atto rispetto a quanto autorizzato con il decreto, sarà la rilevanza della difformità nei caratteri essenziali dell'atto (es: autorizzato a stipulare contratto di locazione, lo concede in comodato d'uso oppure lo vende).

Il mancato rispetto del regime delle autorizzazioni comporta la annullabilità dell'atto.

## **3. LE CONSEGUENZE**

### **La rimozione e la sostituzione dell'Amministratore di Sostegno e la convocazione da parte del Giudice Tutelare**

Il giudice tutelare può rimuovere dall'incarico l'Amministratore di Sostegno che si dimostra inadeguato, negligente, che abusa dei poteri che gli sono stati conferiti, che viola le disposizioni di legge, e può sostituirlo nominando un altro soggetto (art. 384 c.c.).

Tra i compiti dei soggetti legittimati a ricorrere al Giudice Tutelare (coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutore o curatore, pubblico ministero, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona) vi è la segnalazione di eventuali problematiche di condotta dell'Amministratore e la legittimazione a presentare istanza di sostituzione dell'Amministratore quando ne ricorrono i presupposti (ad es.: contrasti con il beneficiario, scelte dannose, negligenza nel perseguire gli interessi o soddisfare i bisogni del beneficiario, etc...)

L'Amministratore originario potrà essere sostituito anche nell'ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero - di fatto - svolte da terzi, in spregio al decreto di nomina.

Il giudice tutelare può inoltre convocare in qualunque momento l'Amministratore di Sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti, notizie sulla gestione e dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario.

### **Il risarcimento del danno nei confronti del beneficiario**

Se l'Amministratore di Sostegno non adempie ai propri obblighi aventi ad oggetto la gestione del patrimonio del beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia, può essere ritenuto responsabile nei confronti di quest'ultimo (artt. 411 e 382 c.c.).

L'Amministratore svolge i suoi compiti in adempimento di un obbligo che deriva da fonte legale (il

decreto) ed è un compito gratuito.

Secondo opinioni ampiamente condivise e consolidate, gli adempimenti svolti a titolo gratuito comportano un'attenuazione della responsabilità in forza di un principio generale, operante nel nostro ordinamento, che trova conferma in numerose disposizioni. Inoltre si dovrà considerare la presenza del controllo del giudice tutelare nello svolgimento dell'incarico dell'Amministratore di Sostegno.

L'attenuazione di responsabilità può incidere sia sul criterio di imputazione dell'Amministratore di Sostegno (il dolo e la colpa grave, anziché la colpa lieve) o sulla quantificazione del danno da risarcire.

La meritevolezza dell'attività svolta dall'Amministratore di Sostegno, l'ampiezza dell'intervento del giudice tutelare e la parziale capacità di agire conservata dal beneficiario, mitigano la determinazione del risarcimento.

### **La responsabilità verso i terzi**

Premesso che bisognerà valutare il singolo caso con riferimento alle condizioni del beneficiario e al profilo quantitativo e qualitativo dell'assistenza o della rappresentanza conferita con il decreto all'Amministratore di sostegno, per quanto riguarda la responsabilità dell'Amministratore di Sostegno nei rapporti con i terzi si pone in evidenza l'art. 2043 c.c. secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo che causa ad altri un danno ingiusto obbliga il responsabile del fatto a risarcire il danno.

Da ciò deriva che l'Amministratore di Sostegno risponde dei danni arrecati a terzi per gli atti compiuti e per le obbligazioni assunte in nome e per conto del beneficiario senza le prescritte autorizzazioni del giudice tutelare.

Per quanto concerne invece i danni causati direttamente ai terzi dal beneficiario, occorre chiedersi se l'Amministratore di Sostegno possa essere chiamato a risponderne.

L'art. 2047 c.c. prevede la responsabilità per il danno cagionato da persona incapace e presuppone che il soggetto non sia capace di intendere e volere.

L'amministrazione di sostegno, di regola, viene svolta in favore di un soggetto che conserva la capacità di agire per gli atti che non sono stati limitati con il decreto e che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'Amministratore di Sostegno (art. 409 c.c.).

Tale norma non sembra pertanto applicabile all'amministrazione di sostegno.

L'art. 2048 c.c. prevede la responsabilità del tutore per il danno cagionato da fatto illecito delle persone soggette a tutela e presuppone la coabitazione ed una colpa nella vigilanza.

Nell'ambito della amministrazione di sostegno, la vigilanza non sempre può considerarsi un preciso dovere a carico dell'Amministratore di Sostegno e la convivenza con il beneficiario è in linea di principio assolutamente eventuale.

Il beneficiario ha tendenzialmente, in linea con lo scopo dell'amministrazione di sostegno, una qualche autonomia, una certa libertà di movimento in considerazione della conservazione della sua capacità di agire (art. 409 c.c.): sarebbe pertanto incongruo applicare all'Amministratore di Sostegno quei doveri di vigilanza tali da ravvisare una responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Il beneficiario resterà pertanto responsabile verso i terzi per i danni a loro causati da un fatto illecito da lui direttamente compiuto.

L'Amministratore di Sostegno non risponde in ogni caso dei fatti di rilievo penale posti in essere dal beneficiario.